

COMUNE DI ENEGO PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO
RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL
28.06.2012

Art. 1 - Istituzione Tassa Rifiuti Solidi Urbani

TITOLO I ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 2 - Ambiti di applicazione della Tassa

Art. 3 - Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite

Art. 4 - Presupposti

Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili della Tassa

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione -

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

Art. 8 - Locali ed aree intassabili

Art. 9 - Parti comuni di edifici

Art. 10 - Multiproprietà e centri commerciali

Art. 11 - Agevolazioni

Art. 12 - Modalità per conseguire le agevolazioni

Art. 13 - Misurazione delle superfici

Art. 14 - Gettito della tassa

Art. 15 - Determinazione delle tariffe

Art. 16 - Classificazione dei locali ed aree tassabili

Art. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 18 - Denunce

Art. 19 - Accertamento e controllo

Art. 20 - Riscossione

Art. 21 - Rimborsi

Art. 22 - Sanzioni

Art. 23 - Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 ~ Disposizioni transitorie

Art. 25 - Abrogazioni
Art. 26 - Norme di rinvio

Art. 1 - Istituzione Tassa Rifiuti Solidi Urbani

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Eneo della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio Comunale sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "Decreto 507".
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

TITOLO I ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 2 – Ambiti di applicazione della Tassa

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'art. 59 del Decreto 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana ove la raccolta e' obbligatoria.
3. Il servizio e' obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'art. 59 del Decreto 507.
4. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa e' dovuta nelle misure stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 – Particolari modalità per la raccolta di rifiuti in aree non servite

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
2. **La tassa è dovuta nella misura ridotta pari al 40% della tariffa ordinaria per le utenze site al di fuori della zona perimetrata individuata nell'allegato 3 al presente regolamento.** Per usufruire della predetta riduzione il contribuente è tenuto a presentare al protocollo comunale l'apposito modulo compilato, reperibile presso l'ufficio tributi del Comune.
3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Art. 4 - Presupposti

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nel territorio comunale ove il servizio e' istituito e attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2 comma 2 e 3.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la parte terminale della strada di accesso dell'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili della tassa

- 1, La tassa e' dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà', usufrutto, comodato, locazione, ecc...) occupi, detenga o conduca locali od aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Il Comune, ente impositore, non e' soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
3. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza,'
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 4°, del Decreto 507.
4. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte di cui all'art. 11 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma 6°, del Decreto 507.

T I T O L O I I T A R I F F E E D E T E R M I N A Z I O N E D E L L A T A S S A

Art. 7 — Locali ed aree tassabili

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La tassa e' dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché agibili ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8 - Locali ed aree intassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, e cioè:
 - a) locali destinati a centrale termica;
 - b) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - c) locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
 - d) superfici all'interno di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, con esclusione delle superfici destinate ad attività commerciali;
 - e) locali dichiarati inagibili, ai sensi dell'art. 26 del DPR 380/2001, limitatamente al periodo di mancata utilizzazione. Lo stato d'inagibilità deve essere accertato, dietro richiesta scritta del contribuente, mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
 - f) edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
 - g) superficie dei locali diversi da quelli contemplati dall'art. 11, 5° comma del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossico nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - h) cavedi, cortili interni non accessibili;
 - i) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - j) locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
 - k) i locali o aree scoperte indicati dall'art. 62, comma 5, del decreto 507
 - l) terrazze e balconi scoperti.
3. I locali e le aree intassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 9 - Parti comuni di edifici

1. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art. 19 del presente Regolamento, non evidenzi in modo esplicito quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio e imputabile al contribuente la tassa verrà calcolata d'ufficio secondo i seguenti criteri;

CONDOMINI	AUMENTO
- da due a quattro	10%
- da cinque a dieci	8%
- da undici a venti	6%
- da ventuno a trenta	4%
- oltre trenta	2%

2. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

Art. 10 - Multiproprietà e Centri Commerciali

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa.

2, Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente e' tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva. Il responsabile del versamento dovrà curare la raccolta della tassa dovuta dagli occupanti o detentori e provvedere al suo versamento nelle casse comunali con le modalità prescritte.

Art. 11 - Agevolazioni

1. Le tariffe unitarie vengono ridotte, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nella misura sottoannotata nel caso di:

a. occupazioni di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona avente residenza nel Comune di Eneo, con età superiore ai 60 anni.

riduzione del 30%

b. utilizzo, da parte di agricoltori, della parte abitativa della costruzione rurale

riduzione del 30%

c. uso stagionale, limitato e discontinuo di abitazioni tenute a disposizione da parte di chi risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località al di fuori del territorio nazionale

riduzione del 30%

2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte operative, utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, previa dimostrazione del possesso dei requisiti idonei a conseguire le riduzioni tariffarie o di superficie.

4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossico - nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossico - nocivi.

ATTIVITÀ'	DETASSAZIONE %
Rosticcerie e Pasticcerie	30
Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli	30
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	30
Distributori di carburanti	30
Lavanderie	30
Verniciatura	30
Galvanotecnici	30
Ambulatori e laboratori medici	30

5. E' stabilita l'esenzione totale per le istituzioni, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali che svolgano in via esclusiva attività di assistenza e beneficenza, istruzione, studio e cultura, sport e tempo libero.

6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di cui si riferisce l'iscrizione predetta (art. 67 co. 3 D. Lgs. 507/93).

7. Le agevolazioni od esenzioni, di cui ai precedenti punti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 12 – Modalità per conseguire le agevolazioni.

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate all'ufficio tributi utilizzando gli appositi moduli denuncia previsti dall'art. 18 del presente regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta;
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte di cui all'art. 11 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma 6°, del Decreto 507.

Art. 13 – Misurazione delle superfici

1. La superficie tassata dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadri.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadro si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 14 – Gettito della tassa.

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri dell'art. 61 del decreto 507, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore a 0,5, né superiore 1.

Art. 15 – Determinazione delle tariffe

1. La Tassa è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 16 - Classificazione dei locali ed aree tassabili

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, 2° comma del decreto 507, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) musei, archivi, biblioteche, attività⁹ di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi

CATEGORIA B

- 1) attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e divertimento.

CATEGORIA C

- 1) abitazioni private.
- 2) attività ricettivo alberghiere
- 3) collegi, case di vacanza, convivenze

CATEGORIA D

- 1) attività terziarie direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) attività di commercio al dettaglio o di beni non deperibili.
- 3) attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) pubblici esercizi: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, caffè, fast-food, self-service, e simili; mense; gelaterie, pasticcerie, rosticcerie.
- 2) attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

2. Attività' non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.

3. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria, si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù' di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorato dell'importo percentuale del 50%.

4. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto 507.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può' essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del predetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzioni, interessi ed accessori.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc... ;
occupazioni per effettuazione di traslochi;
occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività' di vendita o di somministrazione.

8. In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta comunale può' fissare un minimo al di sotto del quale la tassa giornaliera non e' dovuta.

9. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 18 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del decreto 507, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. Per la denuncia deve essere utilizzato il modello denominato "RSU 1.0" (cfr. allegato 1 al presente regolamento) reperibile presso gli uffici comunali, oltre che sulla sezione "tributi-ici" del sito internet del comune di Enego.
4. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 19 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio tributi emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 1 commi 161 e 162 della legge n. 296/2006..
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto 507:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Tributi o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti dell'autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 20 - Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del Decreto 507.
2. Gli importi sono arrotondati ad un euro, per difetto se la frazione non è superiore agli 0,50 euro, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a quattro rate mensili del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo e' riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito si applicano gli interessi calcolati al tasso d'interesse legale vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 165 L. 296/2006.

Art. 21 Rimborsi

3) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni,

4) Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, e' disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4°, Decreto 507, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

5) In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso e' disposto dal Comune entro 180 giorni dalla domanda.

6) Sulle domande da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del tasso legale di interesse annuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22 - Sanzioni

1) Per i casi di omessa, infedele, incompleta, tardiva dichiarazione; per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto 507.

2) Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00.= a euro 150,00.=.

Art. 23 - Contenzioso

1) Dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2) Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Generale Entrate del Veneto, Sezione staccata di Vicenza.

3) Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981. n.689

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 25 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

- 1- DENUNCIA D'ISCRIZIONE/VARIAZIONE ("RSU 1.0")
- 2- DENUNCIA DI CESSAZIONE ("RSU 2.0")
- 3- **AREE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO**

